

Disciplinare di gara

Procedura competitiva con negoziazione in base al combinato disposto dell'art. 59, comma 2 lett. a) e dell'art. 62 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Giudici costituzionali, in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte Costituzionale, dei pensionati della Corte Costituzionale e dei relativi nuclei familiari – CIG 91056468C8

1.	PREMESSE.....	3
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA	3
	2.1 Il sistema di negoziazione	3
	2.2 Dotazioni tecniche	3
	2.3 Identificazione	3
	2.4 Gestore del sistema.....	3
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
	3.1 Documenti di gara.....	4
	3.2 Chiarimenti.....	4
	3.3 Comunicazioni.....	4
4.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
	4.1 Durata.....	6
	4.2 Opzioni e rinnovi.....	6
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
6.	REQUISITI GENERALI	6
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
8.	AVVALIMENTO.....	7
9.	SUBAPPALTO.....	7
10.	GARANZIA PROVVISORIA	7
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	9
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA INIZIALE.....	9
	12.1 Regole per la presentazione dell'offerta tecnica iniziale	10
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	11
14.	OFFERTA TECNICA INIZIALE.....	11
15.	ANALISI OFFERTE TECNICHE INIZIALI E NEGOZIAZIONE	12
16.	II FASE DELLA PROCEDURA: PRESENTAZIONE OFFERTE FINALI.....	12
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	13
	17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	13
	17.2 Calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	14
	17.3 Calcolo del punteggio dell'offerta economica	14
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	15
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	15
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	15
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	16
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	16
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	18
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18

1. PREMESSE

Con delibera dell'Ufficio di Presidenza del 9 febbraio 2022, la Corte costituzionale ha deliberato di avviare una procedura competitiva con negoziazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 2, lett. a) punto 3) e dell'art. 62 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Giudici costituzionali, in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte Costituzionale, dei pensionati della Corte Costituzionale e dei relativi nuclei familiari.

In data 2 marzo 2022 è stato pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito della Stazione appaltante l'Avviso d'indizione della procedura (di seguito Avviso), facente parte integrante del presente Disciplinare di gara

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base dell'attribuzione di un punteggio tecnico fino a (70) settanta punti ed economico fino a (30) trenta punti, per un punteggio massimo complessivo pari a (100) cento. I criteri analitici di attribuzione dei punteggi sono specificati al successivo paragrafo 16.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma codice NUTS ITI143.

Il **Responsabile del procedimento** (di seguito anche "RUP"), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Giacomo Canale.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Direttore del Servizio Affari Generali e Personale.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

Si rinvia a quanto già riportato nell'Avviso di cui alla presente procedura, al paragrafo 2.1.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Si rinvia a quanto già riportato nell'Avviso di cui alla presente procedura, al paragrafo 2.2.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Si rinvia a quanto già riportato nell'Avviso di cui alla presente procedura, al paragrafo 2.3.

2.4 GESTORE DEL SISTEMA

Si rinvia a quanto già riportato nell'Avviso di cui alla presente procedura, al paragrafo 2.4.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione della presente fase di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato tecnico iniziale;
- 3) Schema di contratto iniziale;
- 4) Allegato 1_Statistiche sui sinistri;
- 5) Allegato 2_Schema domanda di partecipazione alla fase iniziale
- 6) Allegato 3_Schema di offerta tecnica iniziale.

La documentazione di gara è disponibile: in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito www.cortecostituzionale.it Attività amministrativa_Bandi e gare, nella Sezione dedicata alla procedura di cui al presente Disciplinare e sul sito www.acquistinretepa.it_Vendi_Altri Bandi. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile formulare chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica, previa registrazione al Sistema, attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti, **entro le ore 12:00 del giorno 20/05/2022**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema, nella Sezione Documentazione di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'esclusione; b) all'attivazione del soccorso istruttorio; c) all'invito a presentare offerta tecnica iniziale; d) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; e) agli incontri in fase di negoziazione; f) all'invito a presentare offerta tecnica migliorativa avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il Servizio di assistenza sanitaria integrativa rappresenta una copertura sanitaria aggiuntiva a quella costituita dal Servizio Sanitario Nazionale fornita dal Fondo Erogazioni Assistenziali (F.E.A.) della Corte. La suddetta copertura sanitaria, come meglio esplicitato nel Capitolato (che costituisce parte integrante del presente Disciplinare), si deve intendere riferita alle seguenti categorie, senza limite d'età e indipendentemente dalle condizioni fisiche degli Assicurati:

- a) i Giudici costituzionali, in carica ed emeriti;
- b) il personale in attività presso la Corte costituzionale ed i pensionati della Corte costituzionale.

L'assicurazione comprende l'intero nucleo familiare, inteso come l'insieme di almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) iscritti al F.E.A. e:

- del coniuge, anche se non legalmente a carico. Al coniuge è parificato per questi effetti il convivente more uxorio;
- dei figli fiscalmente a carico.

Il numero dei nuclei familiari complessivamente da assicurare, secondo l'ultimo dato aggiornato al 31 dicembre 2021, è pari a 444. Si rinvia al Capitolato tecnico, allegato al presente disciplinare, l'indicazione della suddivisione per categorie, per sesso e per età del personale da assicurare.

Si rinvia all'Allegato 1 per le statistiche sui sinistri.

L'appalto non è suddiviso in lotti, data la natura del servizio in argomento che richiede una unica centrale operativa.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato per il triennio
1	Servizio d'assistenza sanitaria integrativa a favore dei Giudici costituzionali, in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte Costituzionale, dei pensionati e dei relativi nuclei familiari	66512220-0	P	4.800.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				4.800.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				4.800.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi iscritti nel bilancio della Corte e con contributi del personale assicurato. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Si precisa che i servizi oggetto del presente affidamento non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26.10.1972, n. 633.

Si precisa che il numero dei soggetti attualmente aderenti, sopra riportato, così come il numero dei soggetti che aderiranno ai servizi, potrà essere oggetto di variazione in aumento o diminuzione, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

A garanzia dell'effettiva erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, l'Aggiudicatario dovrà sottoscrivere, prima della stipula del contratto e senza costi aggiuntivi per la Corte, una specifica polizza assicurativa per l'intera durata di cui al paragrafo 4.1, con una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo assicurativo analogo all'oggetto del presente appalto, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi/3 anni, decorrenti dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2022.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata, ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Si rinvia a quanto già riportato nell'Avviso di cui alla presente procedura, al paragrafo 5.

6. REQUISITI GENERALI

Si rinvia a quanto già riportato nell'Avviso di cui alla presente procedura, al paragrafo 6.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Si rinvia a quanto già riportato nell'Avviso di cui alla presente procedura, al paragrafo 7.

8. AVVALIMENTO

Si rinvia a quanto già riportato nell'Avviso di cui alla presente procedura, al paragrafo 8.

9. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € € 96.000,00 (novantaseimila/00), salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- d) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- e) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- f) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sul Sistema il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che

l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo quanto disposto dalla delibera ANAC n. 1377 del 29 dicembre 2020 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021) pubblicata sul sito dell'ANAC al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020>. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità descritte sul Portale dei Pagamenti di ANAC e la relativa ricevuta di pagamento deve essere allegata ai documenti di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta iniziale.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA INIZIALE

Tutti documenti relativi alla presente fase della procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso l'Area Comunicazioni del Sistema, ove non diversamente previsto, nell'ambito della Fase 1 della procedura.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

L'offerta tecnica iniziale dovrà pervenire **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 3**

giugno 2022, a pena di irricevibilità.

Non saranno accettate dal Sistema e, pertanto, escluse:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta tecnica iniziale entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.

I file inviati attraverso il Sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA INIZIALE

Fermo restando le indicazioni tecniche richiamate nei precedenti paragrafi, nonché le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, di seguito sono illustrate le modalità di caricamento a Sistema dell'offerta tecnica iniziale, attraverso l'Area Comunicazioni.

Si precisa che con la trasmissione dell'offerta il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutti i file che compongono l'offerta tecnica iniziale, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di cui al presente Disciplinare.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell'offerta, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale, fatta eccezione dell'offerta finale (tecnica ed economica) e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi (e del DGUE ove ripresentato prima della presentazione dell'offerta finale), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Si rinvia a quanto già riportato nell'Avviso di cui alla presente procedura, al paragrafo 10.

14. OFFERTA TECNICA INIZIALE

L'operatore economico inserisce a Sistema, nell'Area comunicazioni, la documentazione seguente:

- Offerta tecnica iniziale;
- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al paragrafo 11;
- Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno;
- Certificazioni e documenti giustificativi per l'eventuale riduzione della garanzia provvisoria;
- Eventuale documentazione già presentata in sede di manifestazione di interesse, aggiornata a seguito di circostanze o eventi manifestatesi successivamente alla data di presentazione della manifestazione di interesse.

L'offerta tecnica iniziale deve essere redatta secondo il modello al presente Disciplinare (Allegato 3).

In particolare, tenuto conto di quanto riportato negli Schemi iniziali di Capitolato tecnico e di Contratto, la relazione deve illustrare, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 17.1, le soluzioni tecnico-organizzative proposte e gli elementi migliorativi offerti per l'erogazione dei servizi di cui alla presente procedura.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica iniziale deve essere sottoscritta con le stesse modalità già in precedenza richieste per la presentazione della manifestazione di interesse, descritte al paragrafo 11.1 dell'Avviso di cui alla presente procedura.

L'offerta tecnica iniziale è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega all'offerta copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15. ANALISI OFFERTE TECNICHE INIZIALI E NEGOZIAZIONE

La fase di analisi delle offerte tecniche iniziali e di negoziazione con i concorrenti è gestita da una delegazione composta dal Vice Segretario generale, dal RUP e dal consulente tecnico incaricato.

La delegazione è integrata da un Segretario, senza diritto di voto, scelto tra i dipendenti della Corte costituzionale.

La delegazione di negoziazione è distinta, sia sotto il profilo delle funzioni che della composizione, dalla Commissione giudicatrice di cui all'art.77 del Codice. In particolare, la delegazione di negoziazione provvede all'analisi delle offerte tecniche iniziali ed alla negoziazione con gli operatori economici al fine di definire i contenuti tecnici idonei a soddisfare le proprie esigenze assicurative alla luce del contesto post-pandemico. Al riguardo, la negoziazione ha lo scopo di definire con il confronto con gli operatori economici la versione definitiva del Capitolato tecnico e dello schema di contratto per assicurare che i massimali e le coperture assicurative previste siano corrispondenti al mercato assicurativo.

Il calendario degli incontri è reso noto agli operatori economici attraverso il Sistema.

Gli incontri potranno essere svolti in presenza oppure mediante collegamento a distanza, nelle modalità che saranno comunicate.

La delegazione di negoziazione garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non fornisce informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri e informa, attraverso il Sistema, tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche la delegazione di negoziazione concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Al termine della negoziazione, il RUP formula le versioni finali del Capitolato tecnico e dello Schema di contratto.

La delegazione ha la facoltà di proporre l'esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici le cui offerte tecniche iniziali, anche alla luce dello svolgimento della fase di negoziazione, non risultino compatibili con le esigenze dell'Amministrazione.

16. II FASE DELLA PROCEDURA: PRESENTAZIONE OFFERTE FINALI

Il RUP dà avvio, attraverso il Sistema, alla II fase della procedura competitiva, inviando ai concorrenti la lettera di invito, corredata con la versione definitiva del capitolato tecnico e dello schema di contratto, a presentare l'offerta tecnica finale e la relativa offerta economica.

La documentazione finale di gara è pubblicata sul sito www.cortecostituzionale.it_Attività amministrativa_Bandi e gare, nella Sezione dedicata alla procedura di cui al presente Disciplinare e sul sito www.acquistinretepa.it_Vendi_Altri Bandi.

Le modalità di presentazione delle offerte finali sono disciplinate nella relativa lettera di invito.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta finale è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione della valutazione spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI T MAX	PUNTI D MAX
1	Presenza di un Referente tecnico della Compagnia presso gli uffici comunicati dalla Corte (ore settimanali)	3	
2	Servizi erogati nell'ambito del presidio	3	
3	Tempi di presa in carico/autorizzazione delle prestazioni (in gg lavorativi)	8	
4	Tempi di definizione delle pratiche (in giorni lavorativi)	8	
5	Prestazioni facoltative erogate (check up/ pocket)	8	
6	Messa a disposizione degli assicurati di una piattaforma informatica (web based), per gestire la propria posizione assicurativa/ sinistri	8	
7	Messa a disposizione degli assicurati di un'App, da scaricare su smartphone, per gestire la propria posizione assicurativa/ sinistri	5	
8	Campagne informative (campagne di prevenzione, cultura sanitaria, etc...) mirate per fasce di età e tipologia di aderente su prestazioni assicurative in convenzione	2	
9	Presenza di strutture convenzionate all'estero	5	
10	Affidabilità e referenze della Compagnia Assicurativa nel Ramo Malattia		4
11	Organizzazione dei servizi, risorse impiegate e modalità di erogazione		7

12	Soluzioni/ proposte migliorative offerte sia in termini condizioni assicurative che di servizi erogati		9
Totale		50	20

17.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, il relativo punteggio è assegnato sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario come previsto dalle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo V.

In particolare, per ogni sub-criterio di ciascuna offerta, ciascun commissario attribuisce un coefficiente sulla base della seguente scala di valutazione:

VALUTAZIONE DISCREZIONALE	COEFFICIENTE
Eccellente	1
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

Successivamente, per ogni sub-criterio di ciascuna offerta la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio. Il punteggio attribuito al sub criterio dell'offerta in esame, troncato a 3 cifre decimali, è calcolato come prodotto tra il coefficiente medio ed il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio in questione.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica sarà ottenuto tramite l'applicazione della seguente formula:

$$P = \frac{(P_{\max} + P_{\min} - P_i)}{P_{\max}} \times 30$$

In cui:

- P_{\max} è il prezzo dell'offerta più alta
- P_{\min} è il prezzo dell'offerta più bassa
- P_i è il prezzo dell'offerta in esame
- 30 è il valore massimo fissato per il parametro di valutazione del prezzo

Il punteggio attribuito è troncato a 3 cifre decimali.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata secondo le modalità regolamentari interne, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte finali ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri di cui:

- Presidente: un direttore o capo ufficio della Corte;
- 1° membro: un consigliere della Corte;
- 2° membro: un esperto in materia di assicurazioni, interno o esterno alla Corte.

La Commissione è integrata da un Segretario, senza diritto di voto, scelto tra i dipendenti della Corte costituzionale.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte finali (tecniche ed economiche) dei concorrenti e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Non possono far parte della commissione giudicatrice i membri della delegazione che ha partecipato alla negoziazione.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati almeno cinque giorni prima della data fissata.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche finali sono comunicate tramite il Sistema.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura della busta concernente l'Offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le modalità di cui ai paragrafi 17.1 e 17.2.

Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

Al termine delle operazioni di cui sopra, il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione stesse, secondo i criteri e le modalità di cui al paragrafo 17.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 19:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede a sua volta alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, ove necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali è effettuata, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica è effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo delle spese di pubblicazione presunto è di € 6.000,00. La stazione

appaltante comunica all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla procedura di affidamento il Foro competente è il Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Assicuratore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 2016/679 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.